Global Selection SGR S.p.A, Milano

REGOLAMENTO DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO RISERVATO APERTO ISTITUITO E GESTITO DA GLOBAL SELECTION SGR S.P.A.

"SELEZIONE EFFE"

VALIDO DAL 1 ~~OTTOBRE 2022~~LUGLIO 2026

INDICE

PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA **3**

PARTE B) – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO **6~~5~~**

ART. 1 SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO 6~~5~~
ART. 2 PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE 9~~8~~
ART 3. COMITATO CONSULTIVO 10~~9~~
ART. 4 SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO 10~~9~~
4.1 Spese a carico dei singoli partecipanti *10~~9~~*
4.2 Spese a carico del FIA *11~~10~~*
4.3 Spese a carico della SGR *12~~11~~*

PARTE C): MODALITA' DI FUNZIONAMENTO **12~~11~~**

ART. 1 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE 12~~11~~
ART. 2 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE 12~~11~~
ART. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA 13~~12~~
ART. - PARTECIPAZIONE AI FONDI 14~~13~~
ART. 5 - DEFINIZIONI 16~~15~~
ART. 6 - SOTTOSCRIZIONE 16~~15~~
ART. 7 - SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE 18~~17~~
ART. 8 - RIMBORSI 18~~17~~
ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA CLASSI DI QUOTE DEL FONDO 20~~19~~
ART. 10 - TRASFERIMENTI DI QUOTE 21~~19~~
ART. 11 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 21~~20~~
ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DELFONDO 23~~21~~
ART. 13 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE 23~~22~~
ART. 14 - SCRITTURE CONTABILI 24~~23~~
ART. 15 - REVISIONE CONTABILE 25~~24~~
ART. 16 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 25~~24~~
ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEL FIA 26~~25~~
ART. 18 - FORO COMPETENTE 27~~26~~

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 ("Testo unico della finanza" o "TUF"), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del FIA	Il presente Regolamento di Gestione (di seguito anche il "Regolamento") disciplina il FIA aperto riservato denominato Selezione Effe (di seguito anche il "Fondo" o "FIA"). Il FIA è riservato ad investitori professionali ~~, come definiti nell'allegato n. 3 del Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 - nonché ad investitori non professionali~~di cui al Decreto nr. 30 del 5 marzo 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. n. 30/2015) secondo quanto previsto al successivo "**Categorie di investitori e Classi di quote**". La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d'amministrazione della SGR, da assumersi almeno due anni prima della scadenza. Della proroga è inoltrata comunicazione individuale ai sottoscrittori. La proroga implica una modifica del presente Regolamento secondo le vigenti disposizioni.
Società di Gestione del Risparmio	**Global Selection SGR S.p.A**. – Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca del Ceresio di Lugano, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") – autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 51 della Sezione Gestori di FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. ~~35 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs 58/98")~~35 del TUF – con sede in Milano, via Tamburini 13. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal ~~d.lgs. 58/98~~TUF, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento. La SGR può essere contattata per posta all'indirizzo sopra riportato e/o attraverso i seguenti mezzi di comunicazione a distanza: email : info@globalselectionsgr.it tel : +39 02 30377 301 fax : +39 02 30377 349

Field Code Changed

	Il sito Internet della SGR è: www.ceresioinvestors.com/societa/global-selection-SGR-SpA.htm
Depositario	**~~BNP Paribas S.A. – Succursale Italiana~~CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede in Piazza ~~Lina Bo Bardi 3,~~Cavour 2, 20121 Milano ~~20124, iscritta all'albo delle Banche al n. 5482,~~ è il depositario del Fondo (di seguito "Banca Depositaria"). Il sito Internet della Banca Depositaria è: www.caceis.com ~~Il depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs 58/98 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.~~ I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, le modalità di scambio dei flussi informativi tra la medesima e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono ~~altresì~~ messi a disposizione presso la sede ~~del depositario.~~della Banca Depositaria, nonché presso la sede della SGR ~~Il sito Internet del depositario è: https://cib.bnpparibas~~
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore ed eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota del Fondo è determinato ~~dalla SGR~~ con cadenza mensile da CACEIS Bank, Italy Branch, quale soggetto delegato dalla SGR al calcolo del NAV, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi riferiti all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare. Il valore così calcolato è pubblicato sul sito internet della SGR, all'indirizzo www.ceresioinvestors.com/societa/global-selection-SGR-SpA.htm con l'indicazione della data cui si riferisce, ~~nonchè~~nonché comunicato ai sottoscrittori anche tramite email. A titolo informativo la SGR potrà fornire indicazioni sul valore unitario della quota con periodicità quindicinale o inferiore.
Categorie di investitori e Classi di quote	La sottoscrizione del Fondo è consentita ~~sia ad~~esclusivamente agli investitori professionali ~~che ad investitori non professionali. Ai sensi dell'Articolo 14, comma 2 del Decreto nr.~~di cui al D.M. n. 30 ~~del 5 marzo /~~2015 ~~del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la partecipazione minima iniziale degli investitori al dettaglio è stabilità in Euro 500.000.= (cinquecentomila) e non è frazionabile.~~. Il fondo prevede tre classi di quote: • Classe I, con commissione di gestione annua pari a 1,1%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni, investimento minimo iniziale pari a Euro 5.000.000.= (cinquemilioni) e ristretta ad una determinata categoria di sottoscrittori come definita nella Parte C dall'Art 4 par 3. • Classe D, a distribuzione dei proventi, con commissione di gestione annua pari a 1.1%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni e investimento minimo iniziale pari

	a Euro 5.000.000 (cinquemilioni), sottoscrivibile annualmente secondo quanto previsto all'art.6 par.6. • Classe D1, a distribuzione dei proventi, con commissione di gestione annua pari a 0.80%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni e investimento minimo iniziale pari a Euro 40.000.000 (quarantamilioni), sottoscrivibile annualmente secondo quanto previsto all'art.6 par.6.
Rappresentante in Svizzera	Ai sensi dell'Articolo 13(2) (h) CISA la Società ha nominato quale rappresentante e paying agent in Svizzera: Banca del Ceresio SA Via della Posta, 7 - CH-6900 Lugano

~~PARTE~~ B) ~~—~~CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 1 Scopo, oggetto, politica di investimento del Fondo

1. Scopo del Fondo Selezione Effe è, in termini generali, quello di ottenere rendimenti assoluti in Euro del capitale investito a medio e lungo termine, attraverso l'investimento con gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano prevalentemente nell'ambito dei mercati mobiliari di tutto il mondo, ma privilegiando l'area Asiatica e la Cina. L'obiettivo di investimento è perseguito attraverso la selezione, il monitoraggio e l'allocazione diversificata geograficamente a tali gestori attraverso investimenti in quote di OICR da loro gestiti.
2. La strategia di investimento propria del Fondo verrà attuata secondo una opportuna diversificazione del patrimonio sia a livello di strategie implementate dai gestori selezionati, sia a livello di OICR acquistati, e si orienterà principalmente verso strategie c.d. "direzionali" quali, a titolo esemplificativo, "Long/Short Equity", "Global Macro", "Event Driven" e "Long Equity", ma potrebbe anche considerare allocazioni ad altre strategie cercando di ottimizzare il rapporto rischio rendimento.
3. Il rendimento del Fondo sarà conseguenza dell'andamento dei singoli OICR nei quali è investito, direttamente o indirettamente il patrimonio del Fondo stesso. In termini generali, e sulla base dell'esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che i fondi alternativi appartenenti alle strategie direzionali sopra descritte potrebbero anche risultare meno reattivi, in termini di rendimento, rispetto agli OICR di investimento tradizionali mentre, al contrario, potrebbero offrire protezione nelle fasi di ribasso.
4. Qualora ciò sia strettamente funzionale per una maggiore efficienza del Fondo, il patrimonio potrà inoltre essere investito in OICR (fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello) - collegati e non, anche alternativi, il cui patrimonio sia investito – in maniera esclusiva o comunque prevalente – in strumenti finanziari diversi da OICR. Non è in contrasto con quanto sopra l'eventuale interposizione di strutture e/o veicoli dedicati (quali, ad esempio, le strutture cc.dd. "master /feeder" o di pooling"), strumentali alla gestione amministrativa della partecipazione, nel presupposto che sia assicurata la trasparenza degli investimenti finali. Il ricorso a tale schema di investimento indiretto sarà illustrato nel rendiconto di gestione, che indicherà in modo dettagliato:
 - i fondi di 2° livello in portafoglio, in base al principio del "look through";
 - le eventuali strutture e/o veicoli dedicati interposti.
5. È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
6. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
7. **Profilo di rischio:** La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati di riferimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) rischio connesso agli investimenti in parti di OICR: il valore della quota di ciascun OICR risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative attività;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Relativamente all'investimento in quote di OICR il rischio di liquidità è connesso alle modalità e tempistiche di rimborso delle quote;

d) rischio di controparte: nelle transazioni in strumenti finanziari derivati al di fuori dei mercati ufficiali (OTC), il Fondo può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.

e) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;

g) attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio: trattandosi di un FIA riservato non trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non riservati, pertanto, il Fondo nella sua attività di gestione potrà derogare a tutti i limiti previsti dalla normativa sulla Gestione Collettiva del Risparmio. Gli unici limiti agli investimenti applicabili saranno quelli esplicitamente previsti dal Regolamento del Fondo.

h) l'investimento in fondi alternativi insediati all'estero comporta altresì una specifica componente di rischio derivante dalla circostanza che il gestore o i fornitori di servizi di gestione amministrativa di alcuni dei fondi alternativi oggetto di investimento potrebbero a loro volta non essere soggetti a forme di vigilanza prudenziale, nonché dal fatto che tali OICR possono far uso di leva anche senza alcun limite di utilizzo.

8. Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potrà essere investito anche esclusivamente in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società italiane o estere alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati) purché i programmi di investimento del Fondo da acquisire siano compatibili con quello del fondo acquirente.

Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti né viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione la quota del fondo rappresentata da parti di OICR collegati, salvo quanto previsto dal successivo Art. ~~34~~ par. 2. Inoltre, nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:

- prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
- presenza, negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti, di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziazione di strumenti finanziari con società collegate.

9. Nella gestione del Fondo la Società di Gestione ha la facoltà di assumere prestiti finalizzati alla copertura del rischio di cambio, a sfruttare particolari opportunità di mercato e a fronteggiare esigente temporanee di liquidità dovute al flusso di sottoscrizione e rimborso di quote. Tali prestiti verranno effettuati con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 1.5. Ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva del Fondo la SGR adotta il metodo cd. degli impegni in conformità alle previsioni normative tempo per tempo vigenti. Sui prestiti potrà essere pattuito il rilascio di garanzie a favore del finanziatore, le quali insistono o hanno per oggetto il patrimonio del Fondo e/o i diritti relativi. Tali garanzie, in ipotesi di escussione, possono comportare la necessità di convertire in liquidità, in tutto o in parte, il patrimonio del Fondo.

10. Sarà facoltà del Fondo assumere esposizioni con le modalità consentite nella rispettiva documentazione di offerta, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 150% ove l'esposizione sia determinata con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento UE 231/13 ovvero a 200% ove l'esposizione sia determinata con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento UE 231/13.

11. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, compresi depositi bancari, e in strumenti finanziari di breve-media scadenza. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti derivati ai fini di copertura del rischio, oltre alla facoltà di coprire il rischio valutario relativo agli investimenti non denominati in Euro.

12. Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore finanziario e Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (insieme regolamento ESG).

Per quanto attiene ai rischi di sostenibilità, si specifica che la Società - pur consapevole dell'importanza di includere gli obiettivi ambientali e sociali nei processi decisionali finanziari - non provvede attualmente a integrare in modo diretto e autonomo tali rischi nell'ambito del processo di selezione degli investimenti del Fondo. Tale circostanza è motivata, in particolare, dalle caratteristiche e dalla politica di investimento del Fondo che non consente, allo stato attuale, alla SGR di tenere direttamente in considerazione tali rischi nell'ambito della propria attività gestoria. In aggiunta, si specifica che gli investimenti sottostanti il Fondo non tengono

conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili come definite dal Regolamento (UE) 2020/852. La SGR intende inoltre precisare che, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, punto b), del Regolamento 2088, attualmente non prende in considerazione gli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (c.d. Principal adverse impact – "PAI"). Anche in questo caso tale scelta è conseguenza, come sopra evidenziato, della natura del prodotto finanziario gestito nonché dalla politica di investimento del Fondo. La Società è in ogni caso consapevole dell'importanza che le tematiche di sostenibilità rivestono nella gestione degli investimenti e ha avviato valutazioni al proprio interno per individuare le modalità più corrette e adeguate al fine di valorizzare tali aspetti nell'ambito delle proprie attività gestorie.

I meccanismi di remunerazione e di incentivazione adottati dalla Società e formalizzati nelle "Politiche di remunerazione e incentivazione" sono finalizzati al buon governo della Società, tuttavia, allo stato, non tengono in considerazione i rischi di sostenibilità per quanto su espresso. In tale contesto, saranno tuttavia condotte analisi interne con l'obiettivo di integrare i rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione della SGR.
Al riguardo, sarà cura della SGR fornire aggiornamenti sulle attività svolte per integrare i rischi di sostenibilità nei processi degli investimenti nonché per considerare gli effetti negativi delle decisioni di investimento assunte sui fattori di sostenibilità.

Art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalita' di ripartizione

1. La classe I del Fondo è del tipo "ad accumulazione": la SGR provvede al reinvestimento dei proventi, eventualmente generati dall'attività di gestione, che restano quindi compresi nel patrimonio del Fondo.
2. La classe D e D1 del fondo sono "a distribuzione": una parte o la totalità degli eventuali proventi verranno distribuiti sulla base dei rispettivi utili, realizzati e non, conseguiti dal Fondo e risultanti dal rendiconto annuale del Fondo stessi o dal rendiconto infrannuale di cui all'Art 14, comma 5 della parte C del presente Regolamento. La distribuzione potrà avvenire anche in più rate.
3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi i possessori delle quote di classe D e D1 esistenti l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di distribuzione del provento.
4. L'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo di riferimento e la/le data/e di distribuzione degli stessi sarà indicata nella Relazione degli Amministratori allegata al Rendiconto Annuale o infrannuale del Fondo e comunicata direttamente ai partecipanti aventi diritto a mezzo lettera.
5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo bonifico tramite la Banca Depositaria, in proporzione al numero di quote di classe D e D1 possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione alla Banca Depositaria dei rispettivi certificati di partecipazione con le loro cedole.
6. I sottoscrittori delle Classi D e D1, qualora gli stessi non abbiano richiesto l'emissione di un certificato di partecipazione, potranno richiedere che i proventi destinati alla distribuzione possano essere reinvestiti nel rispettivo Fondo al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In tal caso il numero di quote per il reinvestimento da assegnare a ciascun partecipante verrà determinato sulla base del valore della quota del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi, che è calcolato ex cedola.
7. I diritti relativi ai proventi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo qualora non richiesti nei termini di legge. Nel caso in cui il termine di prescrizione scada successivamente alla data di pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.

8. Il Consiglio di Amministrazione della SGR si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e rinviare la distribuzione dei proventi, ove a conoscenza di informazioni che facciano ritenere che la distribuzione potrebbe creare una situazione di disagio economico al Fondo, quali, a titolo meramente esemplificativo, la circostanza che i proventi maturati ma non ancora realizzati dal Fondo si siano ridotti nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre dell'anno di riferimento e il giorno di distribuzione dei proventi stessi, nonché nei casi in cui sia prevista una sospensione in base alle previsioni ~~dei successivi articoli 8, par. 11, e 13.~~del successivo Art. 8 della Parte C del presente Regolamento. Della sospensione e del rinvio della distribuzione dei Proventi, così come della nuova data di distribuzione degli stessi, la Società di Gestione darà notizia direttamente ai partecipanti aventi diritto a mezzo lettera.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha la facoltà di distribuire la parte dei proventi che non sono stati oggetto di effettiva distribuzione negli esercizi precedenti. La distribuzione avverrà secondo le modalità sopra descritte.

Art 3. Comitato Consultivo

1. La SGR nominerà un Comitato Consultivo composto da un minimo di 3 membri e massimo 6, in parte esponenti della SGR e in parte nominati dai Partecipanti al Fondo. Alla SGR compete la nomina di un numero di membri sufficiente al raggiungimento della composizione minima del Comitato. E' facoltà della SGR accettare le candidature proposte avendone verificato i requisiti di onorabilità e professionalità.
2. Il Comitato Consultivo elegge tra i suoi membri un Presidente e può nominare un Segretario. Su indicazione della SGR il Comitato potrà invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne alla stessa.
3. Il personale della SGR partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo al fine di presentare i risultati e l'andamento del Fondo nonché la sua evoluzione futura.
4. La possibilità di nominare membri del Comitato viene accordata esclusivamente ai Partecipanti che abbiano investito nel Fondo un ammontare superiore a € 40 milioni. I compiti del Comitato sono esclusivamente consultivi e non deliberativi: i membri si riuniscono almeno 1 volta all'anno per aggiornamenti sull'andamento della gestione del Fondo da parte della SGR. Il Comitato può riunirsi anche di propria iniziativa quando ne sia richiesta la convocazione da parte del Presidente o da almeno 2 dei suoi membri. Le riunioni del Comitato possono essere svolte per teleconferenza o videoconferenza.
5. Il compenso del Comitato è posto in capo al Fondo e non eccederà la somma complessiva di € 20.000, comprensiva sia di eventuali gettoni di presenza che di rimborsi spese. I membri della SGR che partecipano al Comitato non sono remunerati.

Art. 4 Spese ed oneri a carico dei Partecipanti e del Fondo

4.1 Spese a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

a) imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso.
b) altri oneri :
 - costo di emissione dei certificati fisici, se richiesti, per un importo pari ad Euro 150 (centocinquanta);
 - rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio al domicilio del partecipante del mezzo di pagamento relativo al rimborso di quote che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato e si limiteranno a coprire gli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatari agevolazioni finanziarie consistenti nello sconto o nella retrocessione della commissione di sottoscrizione di cui al punto a) del presente paragrafo.

4.2 Spese a carico del FIA

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- Il compenso a favore della SGR costituito da una provvigione di gestione, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, nella misura percentuale su base annua del valore complessivo del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dai debiti e crediti fiscali e dal compenso della SGR del mese di riferimento. La provvigione di gestione viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

 Per ciascuna classe di quote del Fondo la provvigione di gestione è fissata nella seguente misura:

CLASSE	PROVVIGIONE DI GESTIONE%
I	1,10 annuale
D	1,10 annuale
D1	0,8 annuale

 Ai fini di contenere gli oneri complessivi di gestione, la sopra citata provvigione di gestione verrà applicata solo sulla componente del patrimonio non costituita da OICR collegati, o sulla componente di OICR collegati che a loro volta applicano una provvigione di gestione inferiore a quella del Fondo. In quest'ultimo caso la provvigione di gestione applicata sarà pari solo alla differenza fra la provvigione applicata dal Fondo e quella applicata dall'OICR collegato.
 La SGR s'impegna a dare nel rendiconto evidenza delle provvigioni applicate utilizzando i predetti criteri.

 I compensi riconosciuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo 0.1% annuale del patrimonio del FIA. Tale compenso ~~v~~ è corrisposto mensilmente ed è calcolato mensilmente sul valore complessivo netto del fondo. L'ammontare del compenso annuale è indicato nella convenzione stipulata fra la SGR e la Banca Depositaria.

- ~~le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo ed~~ i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e richiesti dalla normativa vigente, purché tali oneri non attengano al collocamento di quote del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti;

- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza;
- i compensi del Comitato Consultivo, nella misura massima prevista nell'Art. 3.5 che precede.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
Sul Fondo, per gli OICR collegati, non vengono fatte gravare dalla SGR spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso, sono addebitate esclusivamente le ordinarie spese bancarie e di cambio della divisa per i necessari pagamenti.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatari agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione o sconto di parte del compenso costituito dalla provvigione di gestione a favore della SGR.

4.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:
- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato ai fini della commercializzazione del Fondo;
- le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- il corrispettivo per l'attività delegata di calcolo del NAV;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del Fondo.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 - La Società di Gestione

1. Global Selection SGR S.p.A. - Società di Gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banca del Ceresio di Lugano, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento. E' autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 51 della Sezione Gestori di FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs 58/98")35 del TUF - con sede in Milano, via Tamburini 13, ed ha istituito e gestisce i Fondi comuni di investimento mobiliare alternativi ad emissione e rimborso mensile delle quote, come indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

Art. 2 - Compiti e responsabilità della Società di Gestione

1. La gestione del Fondo compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs 58/98TUF, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.
2. L'attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, ad un Comitato di Investimento, all'amministratore delegato, e/o a propri membri ed a dirigenti della Società.
3. Nell'interesse dei partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge e

fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.

4. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.
6. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può affidare, ad altre SGR aventi per oggetto la gestione di fondi alternativi, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.
 Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e:
 - hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla SGR con effetto immediato;
 - hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla SGR stessa;
 - non hanno carattere esclusivo. La SGR conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento per i quali sono concesse le deleghe;
 - prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
 - prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della SGR e della Banca Depositaria.
7. In linea generale, l'eventuale ricorso da parte della SGR alla delega a soggetti terzi dell'esecuzione di compiti per suo conto o di una o più funzioni proprie avviene in misura tale da non determinare la trasformazione della SGR medesima in un gestore o prestatore di servizi meramente formale. La SGR conserva pertanto in ogni caso sostanza, risorse, competenze, poteri decisionali e capacità di controllo adeguati a presidiare le funzioni delegate, a verificare su base continuativa l'operato del delegato, a gestire i conflitti di interesse e ad assumere o revocare tempestivamente le decisioni necessarie nell'interesse del Fondo e dei relativi partecipanti.
8. Prima del conferimento della delega e per tutta la sua durata, la SGR effettua una due diligence proporzionata sul delegato e assicura che il relativo accordo disciplini almeno: perimetro, limiti, flussi informativi, diritti di accesso ai dati e alla documentazione, poteri di istruzione, audit e verifica, presidi di continuità operativa, cause di sospensione o revoca e cooperazione con le Autorità di vigilanza.

Art. 3 - Compiti e responsabilità della Banca Depositaria

~~BNP Paribas S.A.. – Succursale Italia~~CACEIS Bank, Italy Branch, con sede in Piazza ~~Lina Bo Bardi n. 3; 20124 -~~Cavour 2, 20121 Milano~~,~~, è la banca depositaria del Fondo (di seguito "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal ~~d.lgs 58/98 e~~TUF, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

~~Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la Banca Depositaria.~~

La Banca Depositaria è delegata altresì al calcolo del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario della quota ("NAV").
Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della SGR, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito i titoli ed i valori del Fondo a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.
Si fa presente che – ai sensi dell'Art. 21, comma 11 della Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011, ove la legislazione locale di un Paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale la Banca Depositaria può delegare le sue funzioni a tale soggetto.
La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.
La Banca Depositaria può a sua volta rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria del Fondo, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti; la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla SGR.

Art. 4 - Partecipazione ai Fondi

1. Il FIA è riservato agli investitori professionali di cui al D.M. n. Secondo quanto disposto dal D.M. 30/2015, i fondi alternativi non possono essere sottoscritti – per quanto riguarda i soli investitori al dettaglio -per un importo iniziale inferiore a 500.000 (cinquecentomila) EURO.

2. Da tali disposizioni discende che il Fondo disciplinato dal presente Regolamento:
 - ha un valore iniziale della quota pari a 500.000 (cinquecentomila) EURO,
 - deve essere sottoscritto per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore a 25.000 (venticinquemila) EURO per i sottoscrittori professionali, per gli amministratori e i dipendenti della Società e di 500.000 (cinquecentomila) EURO per i sottoscrittori non professionali; l'importo della partecipazione al fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
 - non può essere rimborsato parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione dei clienti non professionali al fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione.

1. 30/2015.

3.2. Il Fondo prevede tre classi di quote:

- "Classe I", caratterizzata da una commissione di gestione dell'1.1% su base annua, periodicità di rimborso mensile con preavviso di 90 giorni, sottoscrivibile per una somma minima complessiva iniziale di Euro 5.000.000.= (cinquemilioni), da Banche/ SIM / SGR / soggetti esteri anche nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Gestione di Portafogli (ai sensi dell'Art. 1, comma 5, lettera d) del T.U.FTUF o in forza alla normativa in vigore nel proprio paese), da fondazioni, enti previdenziali (incluse le casse professionali) e da clienti professionali di cui all'allegato 2 sezione 1 alla direttiva 2004/39/CE2014/65/UE

("Mifid II"). La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di concedere ai soggetti sopra elencati una deroga alla somma minima complessiva sottoscrivibile.

- "Classe D", caratterizzata da una commissione di gestione dello 1.1% su base annua, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni, a distribuzione annuale dei proventi, investimento minimo iniziale pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), e dal potere essere sottoscritta dopo la data di distribuzione dei proventi annuali o infrannuali, se previsti.
- "Classe D1", caratterizzata da una commissione di gestione dello 0.8% su base annua, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni, a distribuzione annuale dei proventi, investimento minimo iniziale pari a Euro 40.000.000 (quaranta milioni), e dal potere essere sottoscritta dopo la data di distribuzione dei proventi annuali o infrannuali, se previsti.

4. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.

5. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
La partecipazione al Fondo comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso le tecniche della comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito telematico della SGR.
La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

6. Il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e di sue eventuali successive modifiche o integrazioni, o ai sensi di norme legislative in materia finanziaria emanate da ogni Stato o entità politica degli Stati Uniti d'America o di ogni suo territorio, possedimento o area soggetta alla giurisdizione statunitense, incluso il Portorico (di seguito: "gli Stati Uniti " o "US"). Il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e di sue eventuali successive modifiche o integrazioni, né ai sensi di ogni altra legge federale degli Stati Uniti. Di conseguenza, le Quote del Fondo non potranno essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, per via diretta o indiretta, negli Stati Uniti, nei suoi territori, possedimenti o nelle aree soggette alla giurisdizione statunitense, ovvero a qualunque "US Person". Ai fini del presente Regolamento "US Person" comprende ogni persona fisica, giuridica o ente definita come US Person ai sensi delle leggi o regolamenti in materia finanziaria e fiscale degli Stati Uniti, incluse, senza alcuna limitazione:

- Una persona fisica residente negli Stati Uniti, un cittadino degli Stati Uniti o una persona – ovunque residente – in possesso di una "green card" statunitense;
- Una persona giuridica o ente costituiti secondo la legislazione degli Stati Uniti, ivi inclusa ogni sua filiale o succursale estera;
- Un trust istituito o regolato secondo la legge degli Stati Uniti.

La presente definizione di US Person sarà automaticamente modificata al fine di recepire ogni futuro cambiamento nella definizione di US Person ai sensi delle leggi o regolamenti in materia finanziaria e fiscale degli Stati Uniti incluso, senza limitazioni, il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e ciò al fine di considerare ogni US Person come definita dal FATCA o da ogni legge o regolamento rilevante. Qualora un sottoscrittore del Fondo assumesse la qualifica di US Person diverrebbe assoggettato agli obblighi di ritenuta fiscal statunitense e di reporting alle autorità fiscali degli Stati Uniti. L'attuale politica della Società preclude la possibilità di investire nei fondi alle US Person. La Società inoltre opera al fine di prevenire la sottoscrizione del Fondo a soggetti non "FATCA compliant" quali – secondo le definizioni contenute nel FATCA e nei regolamenti di attuazione : le "specified United States

person", le "United States owned foreign entity", i "recalcitrant account holder" e le "non-participating foreign financial institution".
La partecipazione realizzata in violazione e/o elusione della predetta preclusione è da intendersi inefficace e autorizza la Società al rimborso forzoso delle quote, con diritto della Società al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
La preclusione e i predetti effetti operano qualsiasi sia il titolo di acquisizione delle Quote del Fondo, anche mortis causa.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:

- **Giorno di Sottoscrizione**: il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla SGR. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 11.00 del quinto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, a condizione che gli importi oggetto della sottoscrizione siano pervenuti alla SGR e la valuta sia maturata a favore del fondo entro il medesimo giorno;
- **Giorno di Rimborso:** l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di rimborso si considerano utilmente pervenute se ricevute entro le ore 11.00 del novantesimo (90) giorno precedente il Giorno di Rimborso;
- **Giorno di Calcolo**: un giorno lavorativo non successivo al giorno 25 di ciascun mese solare nel quale la SGR provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente (Giorno di Valutazione);
- **Giorno di Valutazione**: ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Art. 6 - Sottoscrizione

1. Per il Fondo la sottoscrizione iniziale si realizza tramite:
- la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR;
- il versamento del corrispettivo in Euro mediante:
- a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Global Selection SGR S.p.A. - rubrica intestata al fondo prescelto";
- b) bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, con valuta pari o antecedente il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno di sottoscrizione;
- I corrispettivi versati rimangono depositati su conti infruttiferi di interessi presso la Banca Depositaria e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore.

~~Per i soli investitori appartenenti alla categoria degli investitori professionali , di cui al D.M. 30/2015, sarà possibile richiedere la sottoscrizione del fondo mediante domanda scritta sottoscritta dal legale rappresentante che contenga almeno:~~
- ~~le generalità dell'investitore (ragione sociale, n. iscriz. Registro Imprese, codice fiscale e/o partita IVA);~~
- ~~le generalità del legale rappresentante;~~
- ~~il fondo/i oggetto dell'investimento;~~
- ~~l'importo della sottoscrizione che intende effettuare;~~
- ~~l'indicazione del mezzo di pagamento prescelto (assegno circolare o bonifico bancario con accredito sul/i conto/i corrente comunicati dalla SGR)~~

~~- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.~~

2. La SGR, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può riservarsi di accettare anche sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 11:00 del quinto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, ma non oltre il Giorno di Valutazione, o per le quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta successiva il terzo giorno lavorativo anteriore il Giorno di Sottoscrizione (ma in ogni caso non successiva al Giorno di Valutazione). In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate al ~~punto 11~~paragrafo 10. La SGR si riserva inoltre di rifiutare le sottoscrizioni qualora ciò possa compromettere la gestione e o il rendimento o incidere negativamente sulla politica di investimento del Fondo, respingendo i versamenti secondo i criteri stabiliti nel successivo paragrafo ~~6~~4.

3. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente dal sottoscrittore o per il tramite degli intermediari incaricati di ricevere le adesioni, i quali vengono impegnati contrattualmente dalla SGR – anche ai sensi dell'art. 1411 CC – ad inoltrare la documentazione di sottoscrizione ricevuta, comprensiva degli eventuali mezzi di pagamento di cui al ~~comma 2~~paragrafo 1, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui la stessa è loro pervenuta. Le domande di sottoscrizione potranno essere inoltrate dal sottoscrittore o dall'intermediario incaricato anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, previa autorizzazione della SGR.

4. Nel caso in cui le domande di sottoscrizione non vengano accettate ~~secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3 e 5~~, i versamenti verranno restituiti al sottoscrittore entro due giorni lavorativi dal Giorno di sottoscrizione, senza il riconoscimento di interessi.

5. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni, da parte della Banca Depositaria, decorre la relativa valuta. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.

6. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile per le Classi non a distribuzione dei proventi mentre, per la Classe D è annuale – o infrannuale nel caso di distribuzione di proventi infrannuali – sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi.

7. L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

8. La SGR provvede a:
- determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse determinate per difetto con troncamento alla sesta cifra dopo la virgola, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione;
- emettere le quote entro cinque giorni lavorativi dal Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di sottoscrizione.

9. Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la SGR fornisce alla Banca Depositaria istruzione per l'avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La Banca Depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede ~~in Via Piazza Lina Bo Bardi 3 Milano entro il primo giorno lavorativo successivo~~.

10. A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni dal Giorno di Calcolo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:
- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell'ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
- l'importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

11. La richiesta di sottoscrizione di quote della Classe I può prevedere l'istruzione alla SGR di provvedere alla conversione automatica in quote della Classe D1, se di importo non inferiore a 40.000.000 (quaranta milioni), oppure D, se di importo non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni), da prendersi in considerazione sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi, e da eseguirsi in conformità delle previsioni dell'Art 9 del presente Regolamento.

Art. 7 - Sottoscrizioni successive

1. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi almeno pari a Euro 25.000 (venticinquemila), fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 5.

Art. 8 - Rimborsi

1. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla SGR o tramite l'intermediario incaricato di ricevere le adesioni. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria.

2. La domanda di rimborso contiene:
- le generalità del richiedente;
- il nome del Fondo e relativa classe di quote da liquidare;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
- in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

3. Le domande di rimborso parziale verranno considerate valide a condizione che il controvalore di partecipazione al Fondo da parte del sottoscrittore non scenda al di sotto di 500.000 (cinquecentomila) Euro per i sottoscrittori non professionali. Se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolata il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento, la disposizione dovrà essere considerata come un rimborso totale della partecipazione che il sottoscrittore detiene, salvo diversa indicazione da parte dal sottoscrittore. Per i rimborsi parziali relativi alle quote delle classi D1, se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore unitario della quota pubblicato) risulta

inferiore alla somma minima di investimento iniziale prevista per la classe, la SGR ha diritto di convertire le quote di classe D1 in quote di classe D o I del Fondo secondo le modalità previste dal successivo Art. 9 par 2. La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di non procedere alla predetta conversione delle quote.

4. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art 1411 c.c. – i soggetti incaricati di ricevere le adesioni ad inviare alla stessa SGR le domande di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati di ricevere le adesioni non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento.
Le domande di rimborso potranno essere inoltrate dall'intermediario incaricato del collocamento alla SGR anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

5. La periodicità dei rimborsi è mensile.

6. ~~6.~~ Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota stabilito nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso come definito all'Art. 5 par. 1, ed è al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La SGR, a propria discrezione, ha facoltà di individuare un Giorno di Rimborso utile precedente al decorrere del periodo di preavviso dalla ricezione della domanda di rimborso.

7. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, l'operazione di pagamento del controvalore di rimborso viene normalmente effettuata il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo.

Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
- nei giorni di chiusura delle Borse;
- nei giorni di chiusura del sistema bancario in genere;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

In tali casi le operazioni di pagamento avverranno il primo giorno lavorativo immediatamente successivo di apertura delle Borse, Banche o alla cessazione delle operazioni di liquidazione del Fondo.

8. La SGR non è responsabile di eventuali ritardi o spese verificatisi presso la banca ricevente o il sistema di compensazione.

9. Il rimborso può avvenire solo a mezzo bonifico bancario intestato al sottoscrittore. Non verranno effettuati rimborsi a favore di terze parti.

10. Nel caso di richieste di rimborso il cui importo complessivo sia pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo e negli altri casi in cui si ravvisi l'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti ad un Fondo, la SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione ~~alla Banca d'Italia e~~ ai ~~clienti via telefax o telegramma, altri mezzi di comunicazione a distanza come indicato~~sottoscrittori con le modalità indicate nel modulo di sottoscrizione~~, a cui farà seguito una lettera di conferma~~.

11. La SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso nel caso di:

- congiuntura economica o altri eventi di carattere eccezionale tali da determinare l'impossibilità di calcolare il valore netto del patrimonio del Fondo
- interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare i valori di una parte rilevante degli investimenti del Fondo. Al verificarsi di tali casi la SGR provvede ad informare tempestivamente i sottoscrittori~~, la Banca d'Italia e la Consob~~ mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR.

Art. 9 - Operazioni di passaggio tra classi di quote del Fondo

1. I partecipanti possono richiedere il passaggio tra classi di quote differenti.

2. Per le domande di passaggio tra classi dello stesso fondo, la SGR ha la facoltà di individuare per la classe di destinazione un Giorno di Sottoscrizione coincidente con il Giorno di Rimborso della classe di partenza. Negli altri casi il Giorno di Sottoscrizione sarà quello del mese successivo al Giorno di Rimborso del fondo di partenza.

3. La richiesta di passaggio con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla SGR o tramite l'intermediario incaricato di ricevere le adesioni. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria. La domanda di passaggio contiene:
- le generalità del richiedente;
- il nome del Fondo e delle classi di quote oggetto del passaggio;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, l'ammontare che si desidera convertire;
- in caso di passaggio parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa e dal regolamento vigente.

Le domande di passaggio difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

4.~~—~~

~~6.~~ La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art 1411 c.c. – i soggetti incaricati di ricevere le adesioni ad inviare alla stessa SGR le domande di passaggio entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. Le domande di passaggio potranno essere inoltrate dall'intermediario incaricato del collocamento alla SGR anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

~~7~~**5.** La SGR si riserva di subordinare l'accettazione delle domande di passaggio alla verifica della sussistenza in capo al sottoscrittore delle condizioni per la partecipazione al Fondo e classe di quote a cui si desidera accedere. In assenza di opposizione al passaggio da parte della SGR – notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il passaggio si intenderà autorizzato. La SGR si riserva inoltre di rifiutare la domanda di passaggio qualora ciò possa compromettere la gestione e o la performance del fondo di destinazione ~~secondo quanto stabilito all'Art 6 par. 3.~~.

Art. 10 - Trasferimenti di quote

1. I partecipanti al Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:
 - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore all'investimento minimo iniziale previsto all'Art. 4 ~~commi 1 e 3~~par. 2, per la classe di quote interessata;
 - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto dell'investimento minimo iniziale previsto all'art. ~~4 commi 1 e 3~~A par. 2, per la classe di quote interessata.
 - Il cessionario rientri tra i soggetti indicati nel presente Regolamento

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote di un Fondo posseduto, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il Fondo, la classe di appartenenza ed il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. La SGR si riserva di subordinare l'accettazione delle domande di trasferimento alla verifica della sussistenza in capo al cessionario delle condizioni per la partecipazione al Fondo e classe di quote a cui si desidera accedere.

3. Il numero di quote rivenienti dalle operazioni di trasferimento verrà determinato al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.

5. Gli importi minimi e le condizioni di partecipazione dell'Art. 4 ~~comma 3~~par. 2, non si applicano per le quote della classe "D", nei casi di trasferimento per donazione o successione per causa di morte a beneficio di parenti ed affini entro e non oltre il 4° (quarto) grado dall'originario sottoscrittore delle quote; l'avente causa comunque, non potrà effettuare nuove sottoscrizioni di quote di classe "D", se non nel rispetto delle condizioni di partecipazione e per importi pari, o superiori, a quello minimo iniziale stabilito al richiamato articolo per le quote di questa classe.

6. Se a causa di un trasferimento parziale, fatti salvi i casi di donazione e successione per causa di morte di cui al comma 5, l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore unitario della quota pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento iniziale prevista per la classe, la SGR ha diritto di convertire le quote di classe "D" o "I", a seconda del caso, in quote di classe "A" del medesimo Fondo secondo le modalità previste dal precedente Art. 9 par 2. La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di non procedere alla predetta conversione delle quote.

Art. 11 - Quote e certificati di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Fondo sono distinte in classi con differenti caratteristiche e ciò in ragione del fatto che:
 - le quote di classe I sono ad accumulazione dei proventi, mentre le quote di classe D e D1 sono a distribuzione;
 - le quote, in ragione della diversa classe, prevedono differenti livelli commissionali e differenti prezzi iniziali;

- le quote di classe D e D1 sono emesse successivamente alla data di distribuzione dei proventi;
- sono rappresentate da certificati cumulativi al portatore o fisici nominativi, a scelta e su richiesta del sottoscrittore.

Tutte le quote del Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima classe - hanno uguale valore e uguali diritti. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

2. In linea generale e fermo restando la facoltà dell'investitore di disporre diversamente, le quote sono immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa l'emissione di certificati fisici nominativi. L'emissione e la conversione di tali certificati da nominativi a cumulativi, nonché il loro frazionamento o raggruppamento può avvenire previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese di emissione, di EURO 150 (centocinquanta) per ogni certificato emesso.

3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni di esse determinate per difetto con troncamento alla sesta cifra dopo la virgola.

4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la SGR) e la firma, per l'avvaloramento, della Banca Depositaria.

5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria o, su richiesta, presso la sede della SGR, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

6. E' facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante.

7. Il certificato cumulativo viene emesso trimestralmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.

8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

9. E' comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di EURO 150 (centocinquanta), per ogni nuovo certificato emesso.

10. E' facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Art. 12 - Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto delFondo

1. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

2. ~~La SGR calcola con cadenza mensile~~ Il valore complessivo netto del Fondo ~~gestito~~è calcolato con cadenza mensile da CACEIS Bank, Italy Branch, quale soggetto delegato dalla SGR al calcolo del NAV. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all'ultimo giorno di ogni mese ("Giorno di Valutazione") ~~e viene~~ed è effettuato ~~dalla SGR~~ nel "Giorno di Calcolo~~".~~", sulla base dei dati, delle informazioni e delle istruzioni fornite dalla SGR e nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

3. Il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e della singola classe ~~verrà~~è effettuato dal soggetto delegato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide di ciascun Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo e classe si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo e relativa classe.

4. Le quote dei fondi oggetto di investimento verranno valorizzate sulla base delle comunicazioni ricevute dalla SGR entro il giorno di calcolo. In assenza di tale comunicazione, le quote dei fondi oggetto di investimento verranno valutate al presunto valore di realizzo, sulla base degli elementi informativi in possesso della SGR~~.~~ e del soggetto delegato al calcolo del NAV. I prezzi in valute diverse dall'Euro sono convertiti in quest'ultima valuta sulla base dei cambi correnti alla data di riferimento della valutazione, sulla base dei rilevamenti effettuati sui circuiti informativi specialistici.

5. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del ~~d.lgs 58/98~~TUF. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

Art. 13 - Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione

1. Il valore unitario della quota del Fondo e di ciascuna classe è determinato ~~dalla SGR~~ con cadenza mensile da CACEIS Bank, Italy Branch, quale soggetto delegato dalla SGR al calcolo del NAV, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. ~~11~~12, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. Per la determinazione del valore complessivo netto di ciascuna classe si terrà inoltre conto della quota parte degli oneri di diretta pertinenza della classe stessa.

2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dalla Banca Depositaria. Tali dati sono messi a disposizione anche del soggetto delegato al calcolo del NAV ai fini della corretta determinazione del valore unitario della quota.

3. Il valore unitario della quota del Fondo e di ciascuna classe è pubblicato ~~giornalmente~~ sul sito internet della SGR con l'indicazione della data cui si riferisce~~.~~, successivamente al

relativo calcolo mensile. A titolo informativo la SGR potrà dare indicazioni sul valore della quota con periodicità ~~settimanale~~.infra-mensile.

4. Il valore unitario delle quote del Fondo é:

CLASSE	VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Classe I	Euro 500.000 (cinquecentomila)
Classe D	Euro 500.000 (cinquecentomila)
Classe D1	Euro 500.000 (cinquecentomila)

5. La SGR potrà sospendere il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - nelle seguenti situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo:
- alluvioni;
- terremoti;
- guerre civili;
- sommosse;
- sospensione della valutazione della quota dei fondi oggetto di investimento.

6. Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul ~~quotidiano di cui al precedente comma 3.~~sito internet della SGR. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

7. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del Fondo gestito in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

8. Nei casi di cui al ~~comma~~paragrafo che precede, la SGR informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, dandone notizia ~~sul quotidiano~~con le modalità di cui al ~~precedente comma~~paragrafo 3~~°, e l'Organo di Vigilanza~~ che precede.

9. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo o di una classe, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e dal presente Regolamento. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,50 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

Art. 14 - Scritture Contabili

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla SGR; questa, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:

 a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo stesso;
 b) entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio annuale il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione degli Amministratori;
 c) entro 2 mesi dalla fine del semestre, la relazione semestrale relativa all'attività di gestione del fondo dei primi sei mesi dell'esercizio;
 d) entro il "Giorno di Calcolo", il prospetto recante l'indicazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle quote di partecipazione di cui agli Art. 11 e 12.

2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della SGR:
 - entro 30 giorni dalla loro redazione, per quel che concerne il rendiconto annuale e la relazione semestrale di cui ai punti b) e c);
 - entro il giorno successivo a quello di riferimento, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto d).

3. L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione, nonché presso la sede della SGR.

4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia del rendiconto e della relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.

5. Un rendiconto di gestione è redatto, messo a disposizione e sottoposto a revisione conformemente al rendiconto della gestione, qualora la SGR decida la distribuzione infrannuale dei proventi.

Art. 15 - Revisione Contabile

1. La revisione della contabilità della SGR e del Fondo è affidata ad una società di revisione ~~iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs 58/98,~~ nominata dall'assemblea della SGR.

2. la Società di Revisione provvede ~~altresì~~alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto di gestione e del rendiconto finale di liquidazione del Fondo~~.~~

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

2. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato, mediante avviso, sul medesimo sito internet della società all'indirizzo www.ceresioinvestors.com/societa/global-selection-SGR-SpA.html.

3. L'efficacia di ogni modifica connessa con la sostituzione della SGR o della Banca Depositaria, ovvero che incida sulle caratteristiche o sullo scopo del Fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è soggetta a sospensiva, se le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione non sono approvate per iscritto dalla totalità dei partecipanti prima della comunicazione prevista nel precedente ~~comma~~paragrafo 2. La sospensiva di efficacia è di 40 giorni decorrenti dalla data della comunicazione prevista nel precedente ~~comma~~paragrafo 2. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizioni di legge o di regolamento.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o della Banca Depositaria, ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo di ciascun Fondo, la SGR provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza.

6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

Art. 17 - Liquidazione del FIA

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del ~~d.lgs 58/98~~TUF, la liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicata nella Parte A-Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione di ciascun Fondo.

2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, avendo preventivamente informato Banca d'Italia.

3. La liquidazione di ciascun Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:

 a) a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;

 b) l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul ~~quotidiano di cui all'art. 10, comma 3, per almeno tre volte a distanza di una settimana l'una dall'altra;~~sito internet della SGR.

 c) a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di

smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;

d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto di cui all'Art. ~~11~~14, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;

e) la società di revisione di cui all'Art. ~~12~~15 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;

f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della SGR e della Banca Depositaria, nonché nelle filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;

g) dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul ~~quotidiano di cui all'art. 10, comma 3~~sito internet della SGR;

h) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;

i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore;

j) i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della SGR, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);

k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

Art. 18 - Foro Competente

1. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti al Fondo, la SGR e/o la Banca Depositaria, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.

GLOBAL SELECTION SGR
Via Tamburini 13
20123 Milano
Tel: +39.02.30377301
Fax: +39.02.30377249

www.ceresioinvestors.com